



Consiglio Regionale
della Puglia

1.

LEGGE REGIONALE

"Integrazione all'art. 43 (autorizzazione allo scarico) della l.r. 19.12.1983, n.24 'Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia'".



LEGGE REGIONALE

"Integrazione all'art. 43 (autorizzazione allo scarico) della l.r. 19.12.1983, n.24 'Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia'".

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

1. Dopo il 4° comma dell'art.43 della l.r. 19.12.83 n.24, è introdotto il seguente comma:

"L'autorizzazione di cui al comma precedente si intende già assentita per gli scarichi delle pubbliche fognature, che convogliano esclusivamente scarichi provenienti da insediamenti civili ovvero da insediamenti civili e produttivi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali è stata presentata all'autorità denuncia o domanda di autorizzazione ai sensi della legge 10.5.1976 n.319 e ove non sia intervenuto da parte dell'autorità rifiuto o revoca".

2. Il rilascio della suddetta autorizzazione provvisoria comporta comunque l'allineamento delle acque di scarico ai limiti di accettabilità prescritti dalla legge.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Cosimo Convertino)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (sig. Raffaele Fitto - ins. Giovanni Mastrangelo)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Renato Guaccero)



E' estratto del verbale della seduta dell'8.11.93 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Cosimo Convertino)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (sig. Raffaele Fitto - ins. Giovanni Mastrangelo)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Renato Guaccero)